

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia

RACCOMANDATA A.R.



**Spettabile
COOP. SOCIALE MONTERICCO
VIA MONTERICCO, 11
35043 MONSELICE (PD)**

Oggetto: ***Richiesta integrazione documentazione
Istanza di iscrizione Cat. 1 Gestione Centri di Raccolta
Posizione n. 25689/2009/VE22 (da citare nella risposta)
Iscrizione n. VE04207 (da citare nella risposta)***

Con riferimento alla comunicazione di codesta impresa, intesa ad ottenere l'iscrizione con la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 prevista per l'attività di gestione dei centri di raccolta, si invita a trasmettere i seguenti ulteriori documenti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente; **decorso tale termine verrà disposto il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. 406/98:**

- **Intercalare P** debitamente compilato relativo al legale rappresentante Zagagnin Walter (vice - presidente);
- **Dichiarazione congiunta del Responsabile Tecnico con il Legale Rappresentante dell'impresa** in cui si dichiara che l'attività da espletare risulta essere compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte dal Responsabile Tecnico, che pertanto dovranno essere dallo stesso, appropriatamente rappresentate;
- **Dimostrazione del possesso della richiesta "Capacità Finanziaria"**: si precisa che la stessa deve essere dimostrata tenendo conto di tutte le iscrizioni all'Albo, e pertanto dovranno essere sommati i singoli importi previsti per le varie categorie di iscrizione. Tale possesso può essere documentato con:
 1. attestazione di affidamento bancario di Euro 108.900,00 previsto per i centri di raccolta (vedi allegato 3 delibera n. 02/CN/ALBO del 20/07/2009) + l'importo previsto per le categorie del trasporto (Euro 50.000 per il primo mezzo ed Euro 2.500 per ogni altro mezzo aggiuntivo oltre il primo. Qualora si utilizzino veicoli di peso totale a terra fino a 6 t., ovvero con portata non superiore a 3.5 t. il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di Euro 25.000 e di Euro 2.500 per ogni altro mezzo aggiuntivo oltre il primo);

Sezione Regionale del Veneto Albo Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. di Venezia - Via Forte Marghera, 151 - 30173 MESTRE - VE
Per eventuali informazioni telefoniche è attivo un servizio di call center dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 al numero telefonico 041.894.60.86 - (fax. 041.788150)

E-mail: albo.sma@lori@ve.camcom.it sito web: www.ve.camcom.it

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia

- **Dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'allegato 5 della delibera n.2 del 20/07/2009:**
si prega di voler ripresentare la dichiarazione evidenziata compilando anche la seconda parte della stessa che non era stata compilata in precedenza in quanto alla data del 13/10/2008 la cooperativa non risultava ancora iscritta in cat. 1;

Tutta la modulistica è scaricabile sul sito della Camera di Commercio di Venezia [www.ve.camcom.it/Ambiente e Rifiuti/Albo Gestori Rifiuti/Modulistica](http://www.ve.camcom.it/Ambiente_e_Rifiuti/Albo_Gestori_Rifiuti/Modulistica).

Distinti saluti.

Per la Sezione Regionale
Il funzionario incaricato



Sezione Regionale del Veneto Albo Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. di Venezia – Via Forte Marghera, 151 – 30173 MESTRE - VE
Per eventuali informazioni telefoniche è attivo un servizio di call center dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 al numero telefonico 041.894.60.66 – (fax. 041.786150)

E-mail: albo.ambientalisti@ve.camcom.it sito web: www.ve.camcom.it

Iscrizione N: VE04207
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 10/08/2009 registrata al numero di protocollo 25689/2009

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 14/01/2010 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

1 - C ord - dal 14/01/2009 al 14/01/2014

dell'impresa

COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
Con Sede a: MONSEI ICE (PD)
Indirizzo: VIA MONTERICCO 11
CAP: 35043
C. F.: 02581720287

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 1 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili)

Integrazione Centri di raccolta cl. C

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2074/2009 del 14/01/2009 che si intendono qui integralmente riportate.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Art. 3
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alla cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

